



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Terni

Via del Teatro Romano nr. 13

prot.procura.terni@giustiziacerit.it

Prot. N. 8816/19 int.

OGGETTO: Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di Terni per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 - modifica della delibera n. 130 del 10/07/2018.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Viste anche le Linee Guida ANAC n. 5, concernenti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Visto l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Visto il comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 che ha sospeso, fino al 31/12/2020, l'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016;

Considerata pertanto, la necessità di approvare le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione;

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera

1. di approvare la disciplina a valenza transitoria delle regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle


commissioni giudicatrici, come da Allegato A).

2. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore dalla data del presente atto e sarà applicabile sino al 14.1.2019, ossia fino all'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016.

3. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale di questa Procura della Repubblica.

Terni, 16/12/2019

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Alberto Liguori



CRITERI A VALENZA TRANSITORIA PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO BANDITE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERNI PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO -ART. 216, COMMA 12, D.LGS. 18.4.2016, N. 50

Articolo 1- Campo di applicazione

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità, effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione.

Articolo 2 - Validità temporale

I presenti criteri si applicano in via transitoria, dalla data del provvedimento di approvazione degli stessi e hanno efficacia fino al 31/12/2020, ossia fino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 648 del 18.7.2018, recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari".

Articolo 3- Nomina della Commissione

L'atto di nomina formale della Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante Procura della Repubblica di Terni, su richiesta del RUP, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", paragrafo 8.1, lettera d).

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di segretario verbalizzante e viene pubblicato sul sito internet istituzione di questa Procura della Repubblica;

Articolo 4 - Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La Commissione, in base all'art. 216 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione e applicazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/16,

può essere costituita integralmente da personale dipendente interno della Procura della Repubblica e del Tribunale di Terni previa autorizzazione dei rispettivi capi ufficio o dirigenti.

Ad uno dei componenti la Commissione vengono anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti sono così individuati:

- a) il presidente: tra i magistrati;
- b) i commissari diversi dal presidente e il segretario verbalizzante: tra i magistrati e il personale amministrativo

Articolo 5–Selezione e requisiti dei componenti

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note a questa Procura della Repubblica, e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo alla medesima procedura.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore della Repubblica di Terni, competente anche alla stipula del relativo contratto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione e compatibilmente con la presenza in servizio di personale con qualifica idonea.

Per l'assunzione dell'incarico è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, prima della costituzione formale della Commissione.

Articolo 6 - Ambito di attività della Commissione

La prima fase delle operazioni di gara, relativa all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa (Buste A), è gestita dal RUP. La prima fase della procedura si esplica come segue:

- -in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione amministrativa pervenuta;
- -in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo procedimento (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame e alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta (Buste B);
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo procedimento sino all'ammissione (o esclusione) delle offerte alla fase successiva, con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- in seduta pubblica: per l'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;
- in una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici appartenenti al personale dipendente degli uffici giudiziari non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di garantire la trasparenza la composizione della Commissione giudicatrice a norma dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/16 è pubblicata e sul sito web istituzionale della Procura della Repubblica di Terni

Terni, 16/12/19

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Alberto Liguori

